

**CONVENZIONE DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI BIOLOGO SPECIALIZZATO IN PATOLOGIA CLINICA – LABORATORIO ANALISI**

**TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri**, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona del Dr. Antonio Farci, Direttore Generale facente funzione e legale rappresentante *pro tempore* della stessa

**E**

**Il Dr. Serra Giacomo**, di seguito denominato professionista, nato a San Gavino M.le il 24/03/1983 e residente in via Trieste, 6, Samassi, Codice Fiscale (SRR GCM 83 C24 H856 O).

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

Il Direttore Generale f.f. della Asl n. 6 di Sanluri conferisce incarico libero professionale per lo svolgimento di attività professionale di biologo, da svolgersi presso il Servizio Patologia Clinica Aziendale, al Dr. Serra Giacomo, in possesso dei requisiti di legge relativi all'esercizio della professione di Biologo ed iscritto alla Sezione A dell'Albo con il nr. AA071473 ed in possesso della specializzazione in Patologia Clinica.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

**Articolo 2**

Il professionista dovrà programmare lo svolgimento dell'incarico professionale di cui al presente atto garantendo un impegno orario di **n. 38 (trentotto) ore settimanali in n. 6 accessi settimanali**.

Per particolari esigenze organizzative, il Professionista concorderà con il Direttore del Servizio Patologia

Clinica del P.O. le eventuali variazioni nell'articolazione degli accessi e nella durata degli stessi.

Il Dr. Serra dovrà garantire la disponibilità ad assicurare prestazioni straordinarie ulteriori rispetto all'impegno di orario di cui sopra secondo esigenze formulate e comunicate dal responsabile della struttura di cui al comma precedente.

### **Articolo 3**

Per l'espletamento dell'incarico professionale di cui al presente contratto è corrisposto al Professionista il corrispettivo orario lordo di **€. 22,85 (ventidue/85)**, al lordo di oneri e ritenute di legge, cui si aggiungono **€. 200,00 (duecento/00) mensili** per le prestazioni di cui all'art. 2 comma 3 del presente contratto.

Il compenso di cui sopra sarà liquidato a favore del Professionista su presentazione di regolare fattura e previa relazione del Direttore Sanitario del P.O. di San Gavino M.le attestante il regolare espletamento della prestazione professionale di cui al presente accordo.

L'Azienda provvederà al pagamento entro il termine il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il professionista s'impegna ad emettere fattura con modalità elettronica al momento dell'entrata in vigore anche per gli enti del SSN dell'obbligo di pagamento previa emissione di fattura elettronica.

### **Articolo 4**

L'incarico decorrente dalla data di sottoscrizione del presente atto avrà una durata di **12 (dodici) mesi naturali** e consecutivi con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Il recesso anticipato da parte del professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata e

comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso.

#### **Articolo 5**

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

E' inoltre concordato tra le parti che il presente incarico cesserà nell'eventualità in cui pervenga formale riscontro negativo da parte del Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale alla nota prot. PG 2014/0034437 del 14/10/2014 della Asl 6 Sanluri, ferma restando l'irripetibilità dei corrispettivi maturati per le prestazioni professionali già rese

#### **Articolo 6**

Il professionista, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

#### **Articolo 7**

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

#### **Articolo 8**

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, compresi gli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti in ordine alla conclusione di collaborazioni esterne.

#### **Articolo 9**

Il professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza infortuni a copertura rischi sulla propria persona.

#### **Articolo 10**

Il professionista incaricato si impegna ad osservare per tutta la durata del presente incarico il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al D.P.R. 62 del 16 aprile 2013 di cui una copia viene consegnata al professionista all'atto di sottoscrizione della presente convenzione.


L'inosservanza delle norme di cui al D.P.R. 62/2013 comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione di incarico libero professionale da comunicarsi per iscritto al professionista incaricato

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 4 pagine e di n.10 articoli.

Sanluri, li \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale f.f. Asl n. 6 di Sanluri  
Dr. Antonio Farci



Il Professionista  
Dr. Serra Giacomo